

Articolo 32 - Zona D: Promozione economica e sociale

1. La zona D comprende quelle parti di territorio più estesamente modificate da processi di antropizzazione e sulle quali si registra la permanenza o la vocazione ad ospitare attività di rilevante interesse economico per le comunità locali.

Si tratta di aree, dove, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità con i criteri fissati dall'Ente di Gestione, prevalgono attività di fruizione, di promozione agricola e servizi turistici della Riserva.

1bis. È consentita la realizzazione di punti informativi pubblici, di ristoro e di vendita dei prodotti agricoli in prossimità degli accessi alla Riserva e lungo la viabilità principale, preferibilmente in associazione a strutture legittimamente esistenti, come previsto dalla sottozona di appartenenza e dal Regolamento del Parco.

Per tali interventi è richiesto comunque uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), così come specificato nelle Norme Tecniche di Attuazione, da presentare all'Ente di Gestione.

2. L'azione di Piano è volta alla promozione della fruizione pubblica e dell'identità culturale delle comunità locali e allo sviluppo di attività economiche sostenibili.

3. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e sagoma.

Sono altresì consentiti ampliamenti del patrimonio edilizio esistente, nei limiti previsti nelle relative sottozone, e per quanto in seguito disciplinato dall'art. 143 del D.Lgs. 42/2004.

4. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ampliamento del patrimonio edilizio esistente, ove previsti, devono in ogni caso essere corredati da uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.).

5. Sono consentite le attività di indagine archeologica e gli interventi di valorizzazione ed eventuale fruizione dei siti ad interesse storico-archeologico, anche secondo quanto disciplinato dall'art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

6. Per motivate esigenze legate all'attività artigianale o imprenditoriale, nella zona D è consentita la realizzazione di parcheggi a raso con un numero massimo di posti auto non superiore a 20, previa valutazione di compatibilità paesistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali opere dovranno essere realizzate in materiali che consentano l'impermeabilità e con le soluzioni tecniche idonee per evitare lo sversamento di olii nel terreno.

Le schermature verdi circostanti il parcheggio devono essere realizzate utilizzando le specie autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive, secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione.

7. Nella zona D sono consentiti interventi e attività nei limiti previsti in ciascuna sottozona e nelle tavole di Piano.

8. La realizzazione di tali interventi è subordinata al rilascio del preventivo nulla osta da parte dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 26 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

9. L'Ente di Gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli, sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.

10. La disciplina speciale della zona D è articolata con riferimento alle seguenti sottozone.

10.4 Sottozona D4 - Ricomposizione architettonica ed ambientale in aree di interesse panoramico e/o paesaggistico

La sottozona D4 comprende le aree con valenza paesaggistica e gli insediamenti già realizzati a destinazione residenziale, produttiva e di servizio.

Obiettivi principali della presente sottozona sono la riqualificazione architettonica dei fabbricati e paesaggistica delle relative aree di pertinenza.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici a condizione che gli stessi non superino in volumetria e sagoma quelli demoliti.

In tale sottozona sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, ai sensi della normativa vigente, ad esclusione di quelli che prevedono ampliamenti del patrimonio edilizio esistente.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione, ove previsti, devono in ogni caso essere corredati da uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.).

Deve essere prevista la realizzazione sia di interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale, sia di opere volte a mitigare l'impatto ambientale anche mediante l'uso di materiali eco-compatibili.

Sono esclusi dagli interventi di ristrutturazione edilizia e/o di demolizione e ricostruzione i manufatti di interesse storico-monumentale indicati nell'art. 25 Titolo II del P.T.P. 15/10 vigente e quelli ricadenti nelle aree di paesaggio "Ville, parchi e giardini storici" del P.T.P.R. adottato.

Per l'area posta tra Via Pelago e Via Portuense relativa all'intervento previsto dal Programma di Recupero Urbano "Corviale", ai sensi dell'art. 11 della L. 493/1993, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione urbanistica come definiti dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.P.R. 380/2001.